

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 08/10/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di prestito con delegazione di pagamento di quota del suo stipendio, stipulato il 24/9/2015 ed estinto anticipatamente nel 2019 in corrispondenza della 46^a rata rispetto alle 120 inizialmente previste, il ricorrente, assistito da una società di consulenza di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Arbitro, chiedendo il rimborso dell'importo di euro 1.546,60 per oneri bancari e finanziari, pagati ma non maturati a seguito della prefata estinzione anticipata.

A sostegno di siffatta sua pretesa, il ricorrente ha richiamato la sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019, la successiva decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ABF ed alcune pronunce dell'Autorità Giudiziaria, precisando che il metodo da adottarsi per l'individuazione della somma da retrocedergli era quello del *pro rata temporis* parametrato alla durata residua del finanziamento estinto.

Parte istante ha chiesto, altresì, la liquidazione delle spese di assistenza professionale, quantificate nel propedeutico reclamo in euro 250,00.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario si è opposto all'accoglimento dell'incoato ricorso, sostenendo che il contratto di finanziamento descriveva in modo chiaro tutti i costi posti a carico del cliente e il regime del loro rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto, distinguendo gli oneri *up front* da quelli *recurring*.

Nello specifico, secondo la resistente, alla stregua di quanto chiarito in contratto, costituivano costi *recurring* le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento, di cui alla sezione 2 lettera del Modulo Secci; erano, invece, oneri *up front*, riferiti alla fase preliminare alla stipula del contratto e a quelle della sottoscrizione e

perfezionamento del medesimo, come tali non rimborsabili, le commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni all'intermediario del credito, rispettivamente indicate alle lettere a) e c) della sezione 2 del citato Modulo.

Ha precisato la resistente che, coerentemente alla suddetta distinzione, si era già provveduto, in conto estintivo, a retrocedere al ricorrente, secondo il criterio *pro rata temporis*, le quote non maturate delle commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento.

Parte resistente, inoltre, con riferimento alla sentenza “*Lexitor*” della Corte di Giustizia Europea, ha dedotto la sua inapplicabilità al caso di specie, sostenendo:

- che le Direttive Europee non avrebbero efficacia diretta nei rapporti fra privati;
- che la Direttiva 2008/48/CE, come reinterpreta dalla Corte di Giustizia, implicherebbe un'inammissibile interpretazione *contra legem* del diritto nazionale ed in primis dell'art. 125 sexies TUB, alla cui stregua la riduzione del costo totale del credito riguarderebbe solo le voci di costo inerenti alla durata del contratto;
- che l'applicazione pedissequa della sentenza “*Lexitor*” condurrebbe, inoltre, alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello costituzionale italiano, nonché a una sproporzionata penalizzazione del finanziatore ed a conseguenze paradossali e imponderabili sull'intero sistema creditizio.

Rilevato, infine, che nessun onere assicurativo era stato addebitato al cliente e che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento delle spese di assistenza difensiva, l'intermediario ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del pattuito finanziamento a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Tale diritto trova il suo espresso riconoscimento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B. che così testualmente dispone: *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*.

E' da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione *“costo totale del credito”*, in essa contenuta, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che *“Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le sue conseguenze applicative rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferivano alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Non appare superfluo aggiungere che il Collegio di Coordinamento ha, altresì, ritenuto, nella sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), ossia il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *"la più idonea a temperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa"*.

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF con la predetta decisione n. 26525/2019, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, degli oneri addebitati in contratto al ricorrente, onde valutare la misura in cui essi vanno retrocessi per le relative quote non maturate.

Ebbene, l'esame di siffatti oneri consente di affermare quanto segue:

- hanno natura *up front* le commissioni, pari ad euro 456,00, di cui alla voce “a” dei riquadri 2 e 3 del modulo contenente le “*Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori*” - costituente parte integrante del contratto stipulato dal ricorrente – previste in favore della procuratrice mandataria per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria; la descrizione di siffatta voce di costo non lascia, infatti, alcun dubbio che essa si riferisca solo ad attività prodromiche o contestuali al perfezionamento del finanziamento;
- viceversa, hanno pacifica natura *recurring* le ulteriori commissioni in favore della procuratrice mandataria, pari anch'esse ad euro 456,00, previste alla voce “b” dei riquadri 2 e 3 del predetto modulo I.E.B.C.C. per la gestione del finanziamento;
- quanto alle provvigioni all'intermediario del credito, addebitate per euro 2.052,00 alla voce “c” dei citati riquadri 2 e 3 del menzionato modulo contenente le “*Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori*”, questo Collegio reputa che esse abbiano natura *up front*; dalla disamina del documento allegato a tale modulo, emerge, infatti, che la discutenda commissione dell'intermediario ex art. 106 TUB remunerava attività delimitate al collocamento del prodotto finanziario e al perfezionamento del contratto.

Il Collegio osserva, inoltre, che dall'esame delle condizioni economiche del contratto non emerge che al debitore finanziato siano stati addebitati anche premi assicurativi, risultando, anzi, dall'art. 4 del regolamento pattizio che i costi assicurativi gravavano interamente sull'Istituto mutuante. E, del resto, parte istante, seppure nella parte narrativa del suo ricorso faccio generico riferimento anche agli oneri assicurativi, nel formulare la sua domanda di rimborso limita, in realtà, la medesima ai soli oneri bancari e finanziari.

Alla luce di tutte le superiori considerazioni, tenuto conto della vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (74 rate residue rispetto alle 120 inizialmente previste) e considerata la necessità di applicare, in ossequio alla richiamata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, un criterio misto di rimborso - e cioè il *pro rata* per le voci di costo sopra qualificate come *recurring* e la curva degli interessi per quelle, invece, qualificate come *up front* - al ricorrente sarebbero, dunque, spettati in rimborso, in relazione alla prematura estinzione del prestito in disamina, complessivi euro 1.303,21, di cui: euro 185,82 per commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento, euro 281,20 per commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento ed euro 836,19 per provvigioni all'intermediario del credito.

Non sfugge al Collegio che al ricorrente sono stati già retrocessi in conteggio estintivo, per commissioni della mandataria, euro 281,20, di guisa che, rispetto al sopra indicato importo complessivo di euro 1.303,21 che sarebbe stato dovuto, l'intermediario va qui conclusivamente considerato tenuto a retrocedere a parte istante, in parziale accoglimento del ricorso, la residua differenza di euro 1.022,01, come dettagliata nel seguente prospetto sinottico:

rate complessive	120	rate scadute	46	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	74	TAN	5,41%					
Denominazione		% rapportata al TAN	40,75%					
Commissioni per il perfezionamento del finanziamento				456,00 €	Up front	185,82 €		185,82 €
Commissioni per la gestione del finanziamento				456,00 €	Recurring	281,20 €	281,20 €	0,00 €
Provvigioni all’intermediario del credito				2.052,00 €	Up front	836,19 €		836,19 €
Totale								1.022,01 €

Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di refusione dei compensi di assistenza difensiva, considerato il carattere seriale della tipologia di vertenza in disamina e il conseguente orientamento dei Collegi ABF consolidatosi al riguardo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.022,01.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI